

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E ASSOCIAZIONE MEDICI PER LA PACE ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RECUPERO VACCINALE ED ALTRI INTERVENTI PRIORITARI A FAVORE DI POPOLAZIONI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone la stipula di un accordo di collaborazione tra Azienda ULSS 9 Scaligera e Associazione Medici per la Pace ODV per la realizzazione di un progetto di recupero vaccinale ed altri interventi prioritari a favore di popolazioni difficili da raggiungere

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

Premesso che:

- con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 127/CSR del 06/08/2020 è stato approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025, recepito con D.G.R. n. 1866 del 29/12/2020 dalla Regione del Veneto e che ha dato avvio alla predisposizione del nuovo Piano Regionale Prevenzione (PRP);
- il Piano Nazionale della Prevenzione prevede azioni trasversali che contribuiscono "trasversalmente" al raggiungimento degli obiettivi di salute e di equità ed è articolato in sei Macro Obiettivi (MO);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 del 29 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, in attuazione alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2020-2025;
- in attuazione della programmazione nazionale, il Piano Nazionale Prevenzione (PRP) è stato costruito e pensato quale strumento per dare attuazione in maniera concreta ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", di cui al DPCM del 12/01/2017 e ss.mm.ii., contestualizzando nei Macro Obiettivi programmi e azioni, che insieme concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute;
- nell'ambito del Macro Obiettivo MO6 - Malattie infettive prioritarie del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, sono comprese le azioni da mettere in atto per "la prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione" e a realizzare interventi mirati per rafforzare l'offerta vaccinale alle categorie "hard to reach";
- con Deliberazione del Direttore Generale prot. n. 423 del 28/04/2022 è stato approvato il Piano della Prevenzione Aziendale (PPA) dell'Azienda ULSS 9 – Scaligera nel quale è demandato al Dipartimento di Prevenzione la realizzazione delle attività aziendali e il raggiungimento degli indicatori previsti dal Piano;
- la scheda di attuazione locale del programma (PL14) relativo a "La prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione" prevede, tra l'altro, interventi mirati di prevenzione, comprese le vaccinazioni, nei soggetti vulnerabili/difficili da raggiungere ("hard to reach"), con il coinvolgimento anche di associazioni di volontariato, implementando le attività in essere;
- il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025, approvato con Intesa della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2 agosto 2023, recepita con D.G.R. n. 990 del'11 agosto 2023, all. A, riporta, tra gli obiettivi, quello di ridurre le disuguaglianze e realizzare appositi interventi rivolti ai soggetti caratterizzati da una maggior vulnerabilità

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Alessandra De Salvia

sociale o economica che determinano una maggior difficoltà nell'essere raggiunti dai servizi sanitari ("hard to reach");

- con D.G.R. n. 214 del 28/02/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Aggiornamento e rimodulazione delle strategie di gestione della Pandemia Covid-19", che prevede il rafforzamento delle coperture vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2;

- la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, nell'agosto 2023 nell'ambito del PRP 2021-2025- PL 14, ha emanato il documento "Requisiti igienico sanitari delle strutture di accoglienza e Controlli sanitari nella popolazione migrante". Il documento fornisce tra l'altro indicazioni sulla sorveglianza sanitaria con finalità di sanità pubblica basata in particolare sulla prevenzione e controllo delle malattie infettive diffuse.

Considerato che:

- negli anni precedenti l'Azienda ULSS 9 Scaligera ha già stipulato accordi di collaborazione con l'Associazione Medici per la Pace ODV, da ultimo quello approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 10/05/2024 per la realizzazione delle attività vaccinali e altri interventi preventivi prioritari a favore delle popolazioni difficili da raggiungere presenti sul territorio.

Preso atto che:

- l'Associazione Medici per la Pace ODV si è dichiarata disponibile a continuare la collaborazione, in regime di gratuità, limitatamente all'anno in corso, come da mail ricevuta dal Coordinatore di Medici per la Pace ODV, Dott. Nicola Dal Sasso in data 17/03/2025, al fine di una migliore integrazione tra Istituzioni Pubbliche e Privato Sociale nell'offerta di servizi a favore della popolazione ed in particolare ad integrare, con personale volontario l'attività di sorveglianza sanitaria che l'Azienda ULSS 9 svolge a favore di immigrati e della popolazione difficile da raggiungere;

- l'Associazione Medici per la Pace ODV ha una particolare competenza nella Regione Veneto nell'ambito delle attività di prevenzione da svolgere sul territorio, come supporto a persone in condizioni di grave marginalità;

- l'Associazione Medici per la Pace ODV è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero 92528.

Ritenuto pertanto opportuno, per tutte le motivazioni espresse in premessa, approvare lo schema di accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Associazione Medici per la Pace ODV al fine di garantire lo svolgimento di alcune attività per il recupero vaccinale e altri interventi a favore di popolazione difficili da raggiungere.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Associazione Medici per la Pace ODV al fine di garantire lo svolgimento di alcune attività per il recupero vaccinale e altri interventi a favore di popolazione difficili da raggiungere;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente punto e di tutti gli

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Alessandra De Salvia



atti inerenti e conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento e il Direttore dell'U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica ad accertare con periodicità lo stato di attuazione delle attività oggetto del medesimo accordo;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio di questa Azienda.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Patrizia Benini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI RECUPERO VACCINALE ED ALTRI INTERVENTI PRIORITARI A
FAVORE DI POPOLAZIONI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

TRA

Azienda ULSS 9 Scaligera, di seguito denominata “AULSS 9”, con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Valverde n. 42 - codice fiscale e partita IVA 02573090236 - nella persona del dott.ssa Alessandra De Salvia, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, giusta delega del Direttore Generale, conferita da ultimo con deliberazione n. 250 del 06/03/2024.

E

l'Associazione “Medici per la Pace” ODV, con sede legale in Verona, Via G. Cotta 4 – codice fiscale 93147060235, legalmente rappresentata dal Dott. Fabrizio Abrescia.

PREMESSO CHE

- con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome Rep. Atti n. 127/CSR del 06/08/2020 è stato approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025, recepito dalla Regione del Veneto con la D.G.R. n. 1866 del 29/12/2020, e ha dato avvio alla predisposizione del nuovo Piano Regionale Prevenzione (PRP);
- il Piano Nazionale Prevenzione prevede azioni trasversali, che contribuiscono "trasversalmente" al raggiungimento degli obiettivi di salute e di equità ed è articolato in sei Macro Obiettivi (MO);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 del 29 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2020-2025;
- in attuazione della programmazione nazionale, il Piano Nazionale Prevenzione (PRP) è stato costruito e pensato quale strumento per dare attuazione in maniera concreta ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", di cui al DPCM del 12/01/2017 e ss.mm.ii., contestualizzando nei Macro Obiettivi programmi e azioni, che insieme concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute;
- nell'ambito del Macro Obiettivo MO6 - Malattie infettive prioritarie del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, sono comprese le azioni da mettere in atto per “la prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione” e a realizzare interventi mirati per rafforzare l’offerta vaccinale alle categorie “*hard to reach*”;
- con Deliberazione del Direttore Generale prot. n. 423 del 28/04/2022 è stato approvato il Piano della Prevenzione Aziendale (PPA) dell’Azienda ULSS 9 – Scaligera nel quale è demandato al Dipartimento di Prevenzione la realizzazione delle attività aziendali e il raggiungimento degli indicatori previsti dal Piano;

- nella scheda di attuazione locale del programma (PL14) relativo a “La prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione” sono previsti interventi mirati di prevenzione, comprese le vaccinazioni, che coinvolgono anche ODV e associazioni di volontariato;
- l’AULSS 9 intende realizzare, all’interno del piano regionale di miglioramento della profilassi vaccinale ed in conformità agli obiettivi del PRP interventi di prevenzione delle malattie trasmissibili nel paziente fragile con particolare riferimento a quelle prevenibili da vaccinazione” e interventi mirati per rafforzare l’offerta vaccinale alle categorie *hard to reach*;
- il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025, approvato con Intesa della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2 agosto 2023, recepita con D.G.R. n. 990 del’11 agosto 2023, all. A, riporta, tra gli obiettivi, quello di ridurre le disuguaglianze e realizzare appositi interventi rivolti ai soggetti caratterizzati da una maggior vulnerabilità sociale o economica che determinano una maggior difficoltà nell’essere raggiunti dai servizi sanitari (*hard to reach*). Per raggiungere l’obiettivo è necessario tra l’altro il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore presenti su territorio comprese le associazioni di volontariato;
- con D.G.R. n. 214 del 28/02/2023 è stato approvato l’aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica “Aggiornamento e rimodulazione delle strategie di gestione della Pandemia Covid-19”, che prevede il rafforzamento delle coperture vaccinali per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2;
- la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, nell’agosto 2023 nell’ambito del PRP 2021-2025- PL 14, ha emanato il documento “Requisiti igienico sanitari delle strutture di accoglienza e Controlli sanitari nella popolazione migrante” . Il documento fornisce tra l’altro indicazioni sulla sorveglianza sanitaria con finalità di sanità pubblica basata in particolare sulla prevenzione e controllo delle malattie infettive diffuse;
- l’AULSS 9 ha stipulato un “Accordo di collaborazione con l’Associazione Medici per la Pace ODV nell’ambito del Piano Regionale di miglioramento della profilassi vaccinale” per la realizzazione delle attività vaccinali e altri interventi preventivi prioritari a favore delle popolazioni difficili da raggiungere” presenti sul territorio, approvato con deliberazione del D.G. n.233 del 14/03/2023 e successivamente prorogato con deliberazione del D.G. n. 489 del 10/05/2024;
- l’AULSS 9 intende continuare ad avvalersi della collaborazione dell’Associazione Medici per la Pace ODV per la realizzazione del programma succitato;
- l’Associazione Medici per la Pace ODV si è dichiarata disponibile a tale collaborazione, in regime di gratuità, limitatamente all’anno in corso, come da mail ricevuta dal Coordinatore di Medici per la Pace ODV, Dott. Nicola Dal Sasso in data 17/03/2025, al fine di una migliore integrazione tra Istituzioni Pubbliche e Privato Sociale nell’offerta di servizi a favore della popolazione ed in particolare ad integrare con personale volontario l’attività di sorveglianza sanitaria che l’AULSS 9 svolge a favore della popolazione difficile da raggiungere (*hard to reach*);
- l’Associazione Medici per la Pace ODV ha una particolare competenza nella Regione Veneto nell’ambito delle attività di prevenzione da svolgere sul territorio, come supporto a persone in condizioni di grave marginalità;

- l'Associazione Medici per la Pace ODV è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero 92528;

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo di collaborazione riguarda le attività svolte dall'Associazione Medici per la Pace ODV nell'ambito del piano regionale di miglioramento della profilassi vaccinale, in conformità agli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) D. G. R. n. 1858 del 29 dicembre 2021, e del Piano aziendale di Prevenzione (PPA) Deliberazione D.G. n. 423 del 28/04/2022.

L'Associazione Medici per la Pace ODV, in virtù del presente accordo di collaborazione, si dichiara disponibile a realizzare le azioni di seguito a favore delle popolazioni difficili da raggiungere (*"hard to reach"*) in quanto in condizioni di marginalità e disagio:

- a) individuazione e contatto dei soggetti attraverso centri e luoghi di aggregazione, come i dormitori e le mense e, in particolare, i posti medici di prossimità presenti sul territorio e gestiti da Medici per la Pace ODV;
- b) verifica, ove realizzabile, della situazione vaccinale dei singoli soggetti che frequentano i centri di aggregazione in relazione al programma di vaccinazioni raccomandate (tra cui, anti-influenzale, anti-pneumococcica, anti-tetanica/difterica/pertosse, anti-polio, anti-Covid-19, anti-meningococcica, anti Epatite A e altre eventuali vaccinazioni in base a specifiche situazione di rischio);
- c) reperimento della documentazione sanitaria eventualmente disponibile per ciascun soggetto interessato;
- d) sostegno, ove necessario, alle modalità di offerta vaccinale e di prevenzione offerte dagli ambulatori vaccinali dell'AULSS 9;
- e) segnalazione da parte di Medici per la Pace ODV all'AULSS 9 e all'U.O.C. SISP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per la relativa presa in carico, delle malattie infettive riscontrate e in particolare di eventuali casi di sospetta tubercolosi.

Tutte le azioni relative alla prevenzione delle malattie infettive vengono effettuate da Medici per la Pace ODV in accordo con gli operatori sanitari dell'U.O.S Profilassi Malattie Infettive dell'UOC SISP dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Dalle azioni sopra descritte si attendono i seguenti risultati:

- a) raccolta di dati epidemiologici sulla condizione vaccinale della popolazione target;
- b) diffusione di informazioni sulle pratiche vaccinali, su altri interventi preventivi

prioritari e sull'accesso ai servizi sanitari;

c) verifica dell'adesione al programma offerto da parte della popolazione target.

Sulla base dell'esperienza fornita da precedenti collaborazioni messe in atto tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'Associazione Medici per la Pace ODV è possibile prevedere che, a seguito dell'intervento proposto, una buona percentuale dei soggetti contattati accetti di regolarizzare la propria situazione vaccinale. Si avranno quindi ricadute, in termini di prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccini, sia sulla salute delle singole persone, sia, più in generale, sull'intera comunità cittadina.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione Medici per la Pace ODV si avvarrà di personale volontario o retribuito di sua esclusiva fiducia, il quale pertanto non instaurerà rapporti diretti di nessun genere con l'Azienda ULSS 9.

L'Azienda ULSS 9 Scaligera si impegna a fornire in occasioni di campagne vaccinali i vaccini necessari per la vaccinazione dei soggetti "hard to reach" e che si trovano in condizioni di marginalità, nonché il personale sanitario necessario per la somministrazione dei vaccini e alla presa in carico delle malattie infettive riscontrate e in particolare di eventuali casi di sospetta tubercolosi.

Relativamente alla lettera e) dell'art. 1 del presente accordo, Medici Per la Pace ODV si impegna a corrispondere all'AULSS 9 la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario vigente qualora, in caso di sospetta patologia infettiva o polmonare, ritenesse indicata l'esecuzione di un Rx torace.

Art. 2 Durata

Il presente accordo di collaborazione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata annuale sino al 31.12.2025, salvo proroghe.

Art. 3 Responsabili scientifici

L'Azienda ULSS 9 Scaligera indica la Dott.ssa Giovanna Varischi quale responsabile scientifico per ogni attività e questione inerente l'iniziativa di cui all'art. 1.

Medici per la Pace ODV indica il Dott. Massimo Valsecchi, medico volontario, quale proprio referente.

Art. 4 – Accordi economici

Le prestazioni fornite da Medici per la Pace ODV, limitatamente all'anno in corso, non saranno oggetto di pagamento da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Eventuali prestazioni fornite dal personale dell'UOC SISP dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, sono svolte durante l'orario di servizio e, di conseguenza, remunerate dalla stessa Azienda ULSS 9 Scaligera e non saranno oggetto di pagamento da parte della stessa Medici per la Pace ODV, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Art. 5 Regime dei risultati

Le relazioni e i risultati dell'iniziativa sopra citata potranno essere utilizzati da entrambe le Parti ai fini di pubblicazione di interesse culturale e scientifico, salvo che non vi ostino ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale. L'accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell'autorizzazione alla pubblicazione andrà preso di comune accordo tra le Parti.

Art. 6 Eventi modificativi e cause di risoluzione del presente accordo

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente accordo, la collaborazione potrà essere risolta previa disdetta anche da una sola delle Parti, in qualsiasi momento, a mezzo PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

È ammesso il recesso dal presente accordo di collaborazione, previa disdetta anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

Art. 7 Modalità di sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Il presente accordo:

È soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e assolta in modo virtuale da AULSS 9, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verona n. 65626/2001;

Sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 8 Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali

Il Responsabile esterno trattamento dati personali è il Legale Rappresentante dell'Associazione Medici per la Pace ODV Dott. Fabrizio Abrescia, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Art. 9 Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente accordo o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Verona.

Il presente accordo di collaborazione si compone di 9 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Ulss 9 Scaligera
Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Dott.ssa Alessandra De
Salvia

Associazione Medici per la Pace ODV
Legale Rappresentante
Dott. Fabrizio Abrescia

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L’Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

in data _____ ha stipulato una CONVENZIONE con l’Associazione “Medici per la Pace” ODV, con sede in Verona, via G.Cotta n. 4, P.IVA 93147060235, Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD-DPO) Dott. Fabrizio Abrescia recapiti di contatto Cellulare: 335/329035, Fax: 045/521744, indirizzo mail: fabrizio.abrescia@mediciperlapace.org (secondo le disposizioni previste dall’art. 38 del GDPR 2016/679), avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di recupero vaccinale ed altri interventi prioritari a favore di popolazioni difficili da raggiungere e di migranti, di cui alla scheda di attuazione locale del programma (PI14), per l’erogazione dei servizi elencati all’art. 1 sottostante, con scadenza al 31/12/2025.

- per l’esecuzione della CONVENZIONE e per il compimento delle attività conseguenti, la ditta/società esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda;
- l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall’art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

L’Associazione “Medici per la Pace” ODV

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Alessandra De Salvia

 	<h2 style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</h2> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
--	--

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della CONVENZIONE riportato in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

La Ditta/Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività.

Nell'ambito delle azioni per le popolazioni difficili da raggiungere ("Hard to Reach"), in quanto in condizioni di marginalità e disagio, sono previste le iniziative di seguito indicate:

- a) Individuazione e contatto dei soggetti attraverso centri e luoghi di aggregazione, come i dormitori e le mense e, in particolare, i posti medici di prossimità presenti sul territorio e gestiti da Medici per la Pace ODV;
- b) verifica, ove realizzabile, della situazione vaccinale dei singoli soggetti nei confronti del programma di vaccinazioni raccomandate (anti-influenzale, anti-pneumococcica, anti-tetanica/difterica/pertosse, anti-polio, anti-Covid-19, anti-meningococcica, anti Epatite A e altre vaccinazioni indicate in base alla situazione di rischio);
- c) reperimento della eventuale documentazione sanitaria disponibile per ciascun soggetto interessato;
- d) sostegno, ove necessario, alle modalità di offerta vaccinale e di prevenzione offerte dagli ambulatori vaccinali dell'AULSS 9;
- e) segnalazione da parte di Medici per la Pace ODV all'AULSS 9 e all'U.O.C. SISP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per la relativa presa in carico, delle malattie infettive riscontrate e in particolare di eventuali casi di sospetta tubercolosi.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

- I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :
- x di natura personale immediatamente identificativi
 - x appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
 - x biometrici
 - x di salute
 - x genetici

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- x Utenti e/o
- x pazienti del SSN

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p style="text-align: center;">Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p style="text-align: center;">Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p style="text-align: center;">cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	---

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10- TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali
Dott. Maria Leoni

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio